

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

del sig. "Porreca Antonio" (C.F.: PRRNTN85L16H501C), nato a Roma il 16.07.1985 e residente in Chieti alla via Nicola da Guardiagrele n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Paolucci (C.F.: PLCLCU71D18F839S - PEC: avvlucaolucci@pec.giuffre.it) e Rocco Domenico Maddestra (C.F.: MDDRCD70E03Z404Z – PEC: avvroccodomenicomaddestra@pec.giuffre.it), giusta procura alle liti in atti

Con decreto (comunicato il 30.08.2022) n. cronol. 2390/2022 del Tribunale Ordinario di Chieti - Sezione Lavoro (nel procedimento n.790/2022 R.G.) (il medesimo Tribunale) **ha fissato:** 1) l'udienza di discussione in merito alla sola istanza cautelare per il 05.10.2022 ore 9,00 onerando parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso ed il presente decreto entro il 12.09.2022; 2) l'udienza di discussione del ricorso ex art.420 c.p.c. per il giorno 22.12.2022 ore 9,00, avvertendo il resistente che ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima della predetta udienza, mediante deposito di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e devono essere indicati i mezzi di prova ed in particolare i documenti, da depositare contestualmente; **ha disposto:** che le udienze del 05.10.2022 e del 22.12.2022 abbiano svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; **ha assegnato:** alle parti il termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito delle suddette note scritte da valere come deduzioni di udienza e da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con contenuto limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati; **ha avvertito** le parti che: 1) previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del predetto decreto, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio; 2) la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento; 3) il provvedimento verrà assunto anche se una sola delle parti ha disposto le note scritte nel termine stabilito nel predetto decreto; 4) se nessuna delle parti trasmetterà le note scritte nel termine fissato dal presente decreto, verranno assunti i provvedimenti di cui agli art. 181 e 309 c.p.c.; 5) ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; **ha autorizzato:** la notificazione del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo-Ambito Territoriale di Chieti-Pescara.

In ottemperanza al provvedimento sopra richiamato, si precisa quanto segue:

1.- "l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso"

- Tribunale di Chieti, sede di Chieti, Sezione Lavoro – ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 790/2022.

2.- "il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata"

Il ricorrente è

sig. "Porreca Antonio" (C.F.: PRRNTN85L16H501C), nato a Roma il 16.07.1985 e residente in Chieti alla via Nicola da Guardiagrele n.21;

Le Amministrazioni intimate sono

1) il “Ministero dell’Istruzione” (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore; 2) “Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti)” (C.F.:93028190663) in persona del Dirigente pro-tempore;

3.- “gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso”

Provvedimento di approvazione delle graduatorie provinciali permanenti, valide per l’a.s. 2022-2023, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D. L.vo 297/94 emesso in data 29.07.2022 - m_pi.AOOSPCH-PE. REGISTRO UFFICIALE. U 0012891. 29-07-2022 – relativo al bando di concorso del 26.04.20220 per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente il profilo professionale dell’area A - **COLLABORATORE SCOLASTICO** del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola indetto dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale nonché di ogni altro atto prodromico, consequenziale e/o comunque connesso;

Con il ricorso allibrato al numero di RG 790/2022 sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso qui di seguito brevemente sunteggiati:

In premessa:

- Il sig. Porreca nel 2010 veniva sottoposto a procedimento penale iscritto al n. 3727/2010 R.G. presso il Tribunale di Chieti, imputato del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver formato un falso certificato di assicurazione relativamente all’autovettura intestata al di lui padre Porreca Marco, e tale procedimento si concludeva con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 763/2012 – depositata in data 12.07.2012 – con la quale veniva applicata la pena di mesi quattro di reclusione con sospensione condizionale. In data 26.04.2022 il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale indiceva Bando di concorso del 26.04.2022 per l’anno scolastico 2021/2022 per titoli, di cui all’art.554 D.Lvo 16.4.1994, n.297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente il profilo professionale dell’area A - **COLLABORATORE SCOLASTICO** del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola;
- In data 05.05.2022 il sig. Porreca Antonio presentava domanda per la partecipazione al concorso per l’anno scolastico 2021/2022 per titoli, di cui all’art.554 D.Lvo 16.4.1994, n.297, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente il profilo professionale dell’area A - **COLLABORATORE SCOLASTICO** del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola indetto dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale (n. protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6939385.05-05-2022.05-05-2022);
- Con provvedimento (m-pi. AOOSPCH-PE. REGISTRO UFFICIALE. U.0009871.20-06-2022) emesso dall’ Ufficio IV – Ambito territoriale di Chieti e di Pescara – Sede di Chieti – in persona del Dirigente pro tempore il sig. Porreca veniva escluso dalla partecipazione al predetto concorso ai sensi del combinato disposto art. 8 e art. 9.3 del relativo bando;
- A sostegno della predetta esclusione l’Ufficio sosteneva di aver accertato che il ricorrente avesse posto in essere dichiarazioni mendaci in ordine alla assenza di condanne penali a suo carico e che le suddette dichiarazioni mendaci riguardano reati che sono ostativi all’accesso al pubblico impiego e che la presentazione di dichiarazioni mendaci comporta l’esclusione dalla relativa graduatoria;
- In data 23.06.2022 il sig. Porreca presentava reclamo avverso il predetto provvedimento di esclusione – prot. 10089/22 - il quale tuttavia veniva rigettato con provvedimento del

23.06.2022 adducendo l'amministrazione resistente che la sentenza di patteggiamento configura una vera e propria sentenza di condanna;

- Il predetto provvedimento di esclusione, si palesa ingiustificato ed illegittimo di guisa che risulta irrimediabilmente viziata la graduatoria ed il provvedimento di approvazione della medesima (m_pi.AOOUSPCH-PE. REGISTRO UFFICIALE. U 0012891. 29-07-2022) di talché si rende inevitabile il ricorso alla giustizia al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere collocato in graduatoria con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere **per i seguenti motivi in fatto e diritto:**

A) - Estinzione del reato – Assenza di dichiarazioni false e/o mendaci - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'Irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, Difetto di Istruttoria - Violazione di Legge; Violazione D.lgs n 165 del 2001; Violazione art. 3 e 97 Cost.; Violazione avviso di selezione; Difetto di motivazione –

Va preliminarmente evidenziata l'impugnabilità degli atti contestati, vista la loro immediata lesività. I risultati della graduatoria trasfusi nella determina gravata hanno automaticamente prodotto effetti pregiudizievoli (sopra evidenziati) nei confronti del ricorrente che vanta un interesse alla loro rimozione attraverso il ricorso alla magistratura. Nel presente giudizio è evidente che l'On.le Giudice adito dovrà – nei limiti a lui concessi – vagliare la legittimità degli atti impugnati nei medesimi termini del Giudice amministrativo, sebbene con diversa declaratoria di disapplicazione e non di annullamento. In primo luogo, al fine di comprendere i vizi degli impugnati provvedimenti deve essere preso in considerazione il comma II dell'art. 445 c.p.p. – che disciplina gli effetti della sentenza c.d. di patteggiamento – il quale prevede che *“Il reato è estinto [170 c.p.], ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, (5) se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [136, 137 att.]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”*. Orbene, nel caso in esame il ricorrente non ha commesso alcun delitto o contravvenzione successivamente alla sentenza di patteggiamento sicché il reato è *ope legis* estinto. L'estinzione del reato comporta due importanti conseguenze: 1) Il sig. Porreca non aveva alcun obbligo dichiarativo né può configurarsi alcuna mendacia nelle sue dichiarazioni; 2) Il sig. Porreca ha dunque diritto ad essere inserito nella graduatoria approvata e dunque la sua esclusione, e la conseguente graduatoria approvata, deve ritenersi illegittima. Quanto testé espresso è confermato da oramai univoca giurisprudenza per la quale (T.A.R. , Roma, sez. I, 01/06/2020 , n. 5819) *“In caso di condanna emessa ai sensi dell' art. 444 c.p.p. , l'effetto estintivo si verifica ipso iure al ricorrere dei presupposti di cui all' art. 445, comma 2, c.p.p. , ovvero sia, se, nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso, si estingue ogni effetto penale e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Nelle ipotesi di condanna ex art. 444 c.p.p., quindi, il legislatore ha sostituito il tradizionale istituto della riabilitazione con una previsione automatica del riferito istituto. In sostanza, la riabilitazione può equipararsi all'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di patteggiamento, attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall' art. 178 c.p. , e quelli del positivo decorso del termine quinquennale previsto dall' art. 445, comma 2, c.p.p.”* ed ancora Cassazione penale , sez. II , 25/11/2021 , n. 994 per la quale *“L'estinzione del reato oggetto di una sentenza di*

patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall' art. 445, comma 2, c.p.p. , opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, sicché non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva”. **Ad ulteriore conferma della fondatezza del presente gravame è importante richiamare Tribunale, Roma , sez. lav. , 02/09/2019, la quale in un caso analogo ha escluso la configurabilità di una dichiarazione mendace concludendo per l’illegittima esclusione del candidato. Nel caso su richiamato il candidato – come nel caso di specie – non aveva dichiarato di aver subito una pronuncia ex art. 444 c.p.p. e per tal motivo era stato escluso dalla procedura concorsuale.** Il Tribunale, sulla scorta di univoca giurisprudenza per la quale l’estinzione del reato opera *ope legis*, ha concluso per la illegittimità dell’esclusione del candidato. Si legge infatti in pronuncia che “[L'art. 445 c.p.p.](#), rubricato “Effetti dell'applicazione della pena su richiesta, al comma 2 prevede: “Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale.”. Trattasi di norma evidentemente dettata dalla volontà di incentivare l'imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo attraverso il patteggiamento. Ora dall'esame del casellario giudiziale (prodotto dal ricorrente e dalla resistente) e del certificato dei carichi pendenti (prodotto dal ricorrente), risulta che il ricorrente, nel termine di cinque anni dalla irrogazione della pena detentiva (non superiore ai due anni) congiunta a quella pecuniaria per il delitto di furto aggravato, non ha commesso alcun delitto o contravvenzione. Il predetto reato di furto è pertanto estinto, così come ogni effetto penale. Detta estinzione opera ipso iure, senza necessità di una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione, come ormai affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (v. [Cass. n. 28529/2019](#); [Cass. n. 19954/2016](#); [Cass. n. 6673/2016](#); [Cass. n. 20068/2014](#)), che ha definitivamente superato il precedente e peraltro isolato orientamento (v. [Cass. n. 11560/2002](#)), secondo cui sarebbe stata in ogni caso necessaria una pronuncia del giudice dell'esecuzione. Detta pronuncia, ove intervenga, ha quindi efficacia meramente dichiarativa e la sola utilità pratica di non far più apparire sul certificato del casellario l'annotazione del reato ormai estinto. La discrasia tra il certificato del casellario prodotto dalla resistente (datato 5.4.201) e quello prodotto dalla parte ricorrente (datato 16.7.2019), in cui non risulta annotato nulla, sicuramente dipende quindi dalla richiesta inoltrata dal ricorrente, in seguito alla esclusione dalla graduatoria, al giudice dell'esecuzione, che, nel dichiarare estinto il reato e tutti i relativi effetti penali, avrà anche dato mandato di eseguirne la relativa cancellazione dal casellario. Per quanto sin qui chiarito, deve ritenersi che la condanna subita dal ricorrente (rectius la statuizione di applicazione della pena su richiesta congiunta delle parti) sia ormai insussistente sul piano giuridico. La sua non menzione in sede di autocertificazione non può pertanto ritenersi mendace. L'esclusione del ricorrente dalla graduatoria deve pertanto ritenersi ingiustificata”. Alla luce delle deduzioni sopra svolte appare evidente che il provvedimento di esclusione, il successivo provvedimento di rigetto del reclamo, nonché la determina di approvazione della graduatoria definitiva sono stati adottati in palese violazione di Legge. Ancora, gli atti quivi gravati sono viziati anche per violazione del D.lgs n. 165/2001 nonché degli artt. 3 e 97 Cost.. L’esclusione del candidato dalla graduatoria definitiva costituisce attività altamente lesiva del principio di uguaglianza e di imparzialità che deve permeare l’attività amministrativa nonché del principio di selettività. Vieppiù che i provvedimenti quivi impugnati si palesano viziati anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell’irragionevolezza ed illogicità. Nel provvedimento di rigetto del reclamo addirittura si legge che lo stesso viene respinto in quanto la sentenza di patteggiamento deve ritenersi una sentenza di condanna. Orbene, si tratta di una valutazione del tutto illogica ed irragionevole che denota altresì

addirittura la mancata lettura del ricorso amministrativo presentato dall'odierno ricorrente in quanto l'Amministrazione si è limitata a prendere in esame esclusivamente uno dei due motivi di ricorso senza valutare l'ulteriore doglianza relativa all'estinzione degli effetti penali della pronuncia sicché il provvedimento di esclusione si palesa viziato, oltre che per eccesso di potere, anche per difetto di motivazione con conseguente violazione dell'art. 3 L. 241/1990.

B) - Violazione di Legge – Violazione artt. 28 e 24 D.p.R. n. 313/2002 – Violazione Bando di concorso.

Ancora, si rappresenta che i provvedimenti in questa sede gravati sono stati adottati in violazione di quanto previsto dagli artt. 24 e 28 D.p.r. n. 313/2002. Precisamente, l'art 28 al comma VIII prevede che *“L'interessato che, a norma degli [articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24, comma 1”*. A sua volta l'art. 24 al primo comma, lettera d) stabilisce che *“1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative : [. . .] e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale , quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali”*. Nel caso di specie, la pena irrogata ammontava a quattro mesi di reclusione. Alla luce di quanto innanzi esposto è evidente che il ricorrente non era comunque tenuto in alcun modo a riferire in ordine alla sentenza di applicazione della pena ex art. 445 c.p.p. di guisa che il provvedimento di esclusione, trasfuso nella determina gravata si palesa illegittimo per violazione di Legge. Quanto testé espresso trova conferma in costante giurisprudenza per la quale *“L'omissione, in una dichiarazione resa ex art. 46. D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 , dell'esistenza di una sentenza penale (nella specie, non di condanna trattandosi di patteggiamento) non risultante sul certificato rilasciato all'interessato non costituisce atto di mendacio”* (Tribunale Terni, Sez. Lav. n. 63/2019) ed ancora, in tema di falsità ideologica Cassazione penale , sez. V , 20/10/2020 , n. 838 per la quale *“Non sussiste il dolo di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico quando, con l'attestazione di non avere riportato condanne penali, resa in sede di dichiarazione sostitutiva, l'agente ometta di menzionare un'applicazione di pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale”*. A tutto ciò si aggiunga che nel bando di selezione non era neppure richiesto, tra i requisiti di ammissione previsti all'art. 2, di non aver riportato precedenti condanne penali né ovviamente e per conseguenza era richiesto in maniera specifica agli interessati di indicare anche eventuali sentenze di applicazione della pena ex art. 445 c.p.c. In virtù delle circostanze sopra dedotte è chiara l'illegittimità degli atti impugnati, adottati in palese violazione di Legge e del bando di concorso, e che hanno dunque determinato la lesione del diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria *de qua*.

C) - Violazione di Legge – Sentenza di patteggiamento non costituisce sentenza di condanna – Assenza di dichiarazioni false e/o mendaci - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'Irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, Difetto di Istruttoria - Violazione di Legge; Violazione D.lgs n 165 del 2001; Violazione art. 3 e 97 Cost.; Violazione avviso di selezione; Difetto di motivazione -

Altresì, il provvedimento di esclusione del ricorrente ed il successivo provvedimento di rigetto del ricorso, inevitabilmente trasfusi nella graduatoria approvata con la determina impugnata, si caratterizzano per essere stati adottati in violazione di legge nonché per essere viziati da eccesso di potere e difetto di motivazione anche in relazione alla circostanza che la sentenza c.d. di patteggiamento non è ontologicamente qualificabile come sentenza di condanna.

Sul punto si richiama infatti il costante orientamento giurisprudenziale per il quale “*La sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il p.m., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, comma 1, c.p.p. non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità, di talché non può farsi da essa discendere tout court la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato stesso e ritenere tale prova utilizzabile nel procedimento civile*” (Cassazione civile , sez. VI , 03/12/2013 , n. 27071) ed ancora Tribunale , Perugia , 04/02/2020 , n. 182 per il quale “*Con riferimento al valore della sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento, in riferimento al giudizio civile, la sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M. (cd. patteggiamento), pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 445 cod. proc. pen. , comma 1, non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità, di talché non può farsi da essa discendere tout court la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato stesso e ritenere tale prova utilizzabile nel procedimento civile*”. In sostanza l’odierno ricorrente non ha reso alcuna falsa dichiarazione essendosi infatti limitato a dichiarare di non aver riportato precedenti condanne penali. Semmai, il bando e la relativa domanda di partecipazione avrebbero dovuto specificamente richiedere al candidato se questi avesse riportato oltre che sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p. In sintesi alcuna falsa dichiarazione ha posto in essere il sig. Porreca in quanto nella domanda non era richiesto se fosse mai stata riportata una sentenza c.d. di patteggiamento di guisa che anche per tal motivo i provvedimenti in questa sede gravati si palesano illegittimi con conseguente necessaria disapplicazione e diritto del ricorrente ad essere inserito in graduatoria.

Motivi in via Cautelare:

A) - Sussistenza requisiti legittimanti tutela d’urgenza – domanda cautelare ex artt. 669 bis, sexies e 700 c.p.c.

L’utilizzo per l’a.a. 2022/2023 della graduatoria gravata rende urgente ed improcrastinabile l’adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Quanto alla sussistenza del “*fumus boni iuris*” lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali. Quanto al requisito del *periculum in mora* il mancato inserimento nella graduatoria è pregiudizievole e lesivo in quanto impedisce al ricorrente essere chiamato per incarichi.

B) - Istanza di provvedimento inaudita altera parte ex art. 669 sexies comma II c.p.c.

Per quanto sopra argomentato appare inoltre necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 *sexies* comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo l’utilizzo delle graduatorie approvate potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione.

4.- “l’indicazione dei controinteressati come sopra specificati”

Con decreto n. cronol 2390/2022 del 30.08.2022 del Tribunale Ordinario Sede di Chieti, Sezione Lavoro, (il medesimo Tribunale) ha autorizzato “*la notificazione del ricorso ai controinteressati*

mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo-Ambito Territoriale di Chieti-Pescara.”.

I controinteressati sono quindi tutti i soggetti inseriti nella GRADUATORIA DEFINITIVA, approvata con determinazione del 29.07.2022 (m_pi.AOOUSPCH-PE. REGISTRO UFFICIALE. U 0012891. 29-07-2022) del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ufficio IV – Ambito territoriale di Chieti e Pescara – Sede di Chieti, in persona del funzionario vicario Dr.ssa Carluccio Erenestina;

5.- “l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Chieti, con decreto n. cronol. 2390/2022 del 30.08.2022 – R.G. n.790/2022;

6. – “Il testo integrale del ricorso introduttivo”

Il ricorso del sig. “Porreca Antonio” (C.F.: PRRNTN85L16H501C), nato a Roma il 16.07.1985 e residente in Chieti alla via Nicola da Guardiagrele n.21 è allegato in versione integrale al presente avviso.

Io sottoscritto Avv. Luca Paolucci (C.F.: PLCLCU71D18F839S – pec. avvlucaolucci@pec.giuffre.it) quale difensore della parte ricorrente sopra indicata nel ricorso n. 790/2022 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Chieti – Sezione Lavoro, ho provveduto alla redazione del presente avviso ai fini della notificazione ai controinteressati, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo-Ambito Territoriale di Chieti-Pescara, in ottemperanza al decreto n. cronol. 2390/2022 del 30.08.2022 e comunicata in pari data, dal Tribunale Ordinario di Chieti – Sezione Lavoro, emessa nel giudizio R.G. 790/2022, con le modalità indicate nel predetto decreto con la pubblicazione del ricorso introduttivo e del decreto n. cronol. 2390/2022 del 30.08.2022, entrambi allibrati al R.G. n.790/2022 del Tribunale Ordinario di Chieti – Sezione Lavoro, ed all’esito di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione.

Chieti, 01 settembre 2022

Avv. Luca Paolucci

Si allegano:

- 1) Provvedimento di approvazione delle graduatorie provinciali permanenti, valide per l’a.s. 2022- 2023, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D. L.vo 297/94 emesso in data 29.07.2022 - m_pi.AOOUSPCH-PE. REGISTRO UFFICIALE. U 0012891. 29-07-2022 – relativo al bando di concorso del 26.04.20220 per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente il profilo professionale dell’area A - **COLLABORATORE SCOLASTICO** del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola indetto dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione Generale;
- 2) Decreto n. cronol. 2390/2022 del 30.08.2022 – R.G. n.790/2022 del Tribunale Ordinario di Chieti – Sezione Lavoro;

- 3) ricorso introduttivo del sig. “Porreca Antonio” (C.F.: PRRNTN85L16H501C), nato a Roma il 16.07.1985 e residente in Chieti alla via Nicola da Guardiagrele n.21 avanti il Tribunale Ordinario di Chieti – Sezione Lavoro ed allibrato al n.790/2022;
- 4) Copia contabile bonifico bancario per richiesta pubblicazione.